



Ministero dell'Istruzione

Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente, nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n.107»*;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»*, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159;
- VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, recante *«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»*;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»* ed in particolare l'articolo 59, rubricato *«Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»*;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 497, recante *«Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune»* come modificato e integrato dal decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 748;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, recante *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria»*;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo*



Ministero dell'Istruzione

- CONSIDERATA *grado*», come modificato e integrato dai decreti dipartimentali 3 giugno 2020, n. 649 e 1° luglio 2020, n. 749;
- VISTE la necessità che le procedure concorsuali del personale scolastico abbiano a svolgersi nel pieno rispetto di ogni adeguata misura volta al contenimento del possibile contagio e alla tutela della salute degli utenti e degli operatori, e che l'organizzazione e la gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento siano tali da consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e contenimento del rischio connesso alla pandemia da Covid - 19;
- VISTA le disposizioni e misure tecniche come definite dal *«Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»*;
- SENTITE l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 7 giugno 2021;
- le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca";

ORDINA

Articolo 1

(Protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici per il personale scolastico)

1. Al fine di prevenire il rischio epidemiologico, contrastare la pandemia da Covid-19 e tutelare la salute, è adottato il *«Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73»* allegato alla presente ordinanza.
2. Il Protocollo di cui al precedente comma si applica alle procedure concorsuali per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Protocollo è sottoposto nuovamente alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico in caso di significative variazioni del contesto epidemiologico.

La presente ordinanza è inviata agli organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell'Istruzione

Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73

1. Ambito di applicazione

1. L'articolo 59, comma 20, del decreto legge 25.5.2021, n. 73 prevede che *“Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*
2. La disposizione fa riferimento allo svolgimento della fase “in presenza” delle prove concorsuali. Restano prive di limitazioni le procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte in presenza oppure con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.
3. Il presente protocollo, stabilisce le linee guida dirette a prevenire e a contenere il diffondersi del contagio dal virus COVID-19 in occasione dello svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del personale scolastico, in modo da realizzare un adeguato bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al loro svolgimento e la necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione esaminatrice, del comitato di vigilanza, del personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali. Salva diversa previsione normativa, le prove selettive in presenza potranno avere una durata sino ad un massimo di 120 minuti.

2. Requisiti dell'area e delle aule concorsuali

1. L'area concorsuale deve disporre di un locale autonomo ove accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici.
2. Il numero massimo dei candidati presenti contemporaneamente nell'aula, sede di esame, dovrà essere determinato in rapporto alla capienza degli spazi individuati.
3. Dovranno essere garantite misure di distanziamento tra candidati, personale di supporto, membri della commissione e del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d'aula ed in generale tra tutte le figure presenti nelle aree concorsuali, da definire anche in ragione delle caratteristiche dei locali utilizzati per lo svolgimento delle prove, attraverso la previsione di una fascia di protezione individuale che permetta il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

3. Organizzazione dell'accesso, della seduta e dell'uscita dei candidati



Ministero dell'Istruzione

1. I candidati potranno, accedere all'interno dell'area concorsuale solo uno per volta. Ad essi è fatto obbligo di:
 - a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all'ingresso;
 - b. indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'area concorsuale, dal momento dell'accesso sino all'uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
 - c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula);
 - d. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al virus COVID- 19:
 - temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 - difficoltà respiratoria di recente comparsa;
 - perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 - mal di gola;
 - e. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
 - f. presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale;
 - g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all'area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere all'allontanamento del soggetto, accompagnandolo in un'apposita area dedicata all'isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute, nonché le forze dell'ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
2. Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare l'apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite postazioni al personale addetto all'identificazione dei candidati.



Ministero dell'Istruzione

3. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, non potrà essere consentito al candidato l'ingresso all'interno dell'area concorsuale.
4. I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Dovrà essere garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione dovranno essere rese disponibili penne monouso per i candidati.
5. Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all'aula concorsuale, e ad occupare una postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni (con disposizione "a scacchiera"), preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:
 - rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all'uscita;
 - durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
 - indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dalla amministrazione organizzatrice;
 - non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire preventivamente.
6. Il personale incaricato dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi della procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i candidati permangano all'interno dell'area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura. Dovrà assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all'espletamento della prova. Inoltre il personale di assistenza e di supporto dovrà provvedere a regolamentare il flusso di accesso e d'uscita dall'area concorsuale, assicurando il rispetto della distanza di almeno 1 metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili, per gli immunodepressi e per quelli che necessitano tempi aggiuntivi sulla base della normativa vigente. È obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.

4. Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante personale presente nell'aula concorsuale

1. I componenti delle commissioni, del comitato di vigilanza, il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove ed in generale tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali, hanno l'obbligo di:
 - a. igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori all'ingresso prima di accedere all'interno dell'area concorsuale;
 - b. indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'area concorsuale, sino all'uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione forniti dall'amministrazione organizzatrice;



Ministero dell'Istruzione

- c. compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 scaricabile dal sito web del Ministero secondo le modalità descritte al paragrafo 3;
- d. circolare solo nell'aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza inferiore ad 1 metro.

5. Adempimenti dei responsabili dell'aree concorsuali

1. I responsabili delle aree concorsuali provvederanno:
 - a munirsi per la misurazione della temperatura corporea di termoscanner oppure di un termometro manuale;
 - a mettere a disposizione facciali filtranti FFP2 per i candidati, per la commissione, per il personale di vigilanza e per tutte le figure presenti all'interno dell'area concorsuale;
 - a fornire penne monouso per i candidati;
 - a predisporre la segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale;
 - ad individuare ed allestire un apposito locale dedicato all'accoglienza e all'isolamento dei soggetti che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19;
 - a collocare all'ingresso dell'area concorsuale e in più punti delle aree (es., aule, servizi igienici, etc.) un adeguato numero di dispenser di gel igienizzante;
 - a garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni, anche dei servizi igienici o assicurando un adeguato ricambio d'aria attraverso strumenti meccanici;
 - alla pulizia e disinfezione giornaliera dell'area concorsuale;
 - a sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti comuni, sia prima dello svolgimento della prova, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse;
 - alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;
 - a dotare i servizi igienici di dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e pattumiere;
 - a regolare l'accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all'interno dei locali, che dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo;
 - alla costante e diffusa areazione degli ambienti;
 - al coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, sia per il dettaglio delle misure da adottare negli specifici contesti, sia per il controllo dell'applicazione di tali misure.

6. Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Le amministrazioni organizzatrici delle prove concorsuali dovranno predisporre un piano operativo, che dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale dedicato alla specifica procedura concorsuale entro 3 giorni precedenti lo svolgimento della prova, contenente una descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura, tenendo conto di quanto evidenziato nel presente protocollo e delle ulteriori misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.